



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Generali

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

n. 06 del 04/10/2017

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018.

Approvazione procedura con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Prenotazione dell'impegno di spesa di € 27.500,00, Codice 1.10.04.01.003, capitolo 105145 del Bilancio Pluriennale 2017-2019, annualità 2018.

CIG: Z0D2029C44

Pervenuta al Servizio Finanziario

- 5 OTT. 2017

In data _____ Prot. D1/1281

Registrata all'indice generale

- 9 OTT. 2017

Data _____ N. 1138

Tm

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

Premesso che:

- l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. prevede che *“i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”*;
- l'art. 38 comma 1 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali Area Dirigenza, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999 prevede che *“gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacità di spesa”*;
- dal 2003 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario prevedere una specifica copertura assicurativa a garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali, al fine di tutelare l'Ente da azioni risarcitorie di terzi derivanti dalla sua attività istituzionale, esercitata attraverso le figure professionali e amministratori indicati nella relativa polizza;
- per conciliare la suddetta finalità con i vincoli di bilancio, la polizza riguarda, in particolare, quei soggetti dalle cui funzioni istituzionali, presumibilmente, possono maggiormente derivare situazioni di rischio per l'Ente e, pertanto, l'assicurazione per responsabilità civile patrimoniale, rinnovata annualmente, copre, allo stato, l'Ente per le attività dei Direttori Centrali, dei Coordinatori dei Dipartimenti Autonomi e dei Servizi Autonomi, oltre che del Direttore Generale, del Capo di Gabinetto del Sindaco, del Segretario Generale, nonché, nell'ambito degli amministratori, del Sindaco e degli altri componenti della Giunta Comunale;
- l'ultimo contratto di assicurazione, relativo al periodo 01/12/2016 – 31/12/2017, stipulato con la compagnia “Lloyd's of London” per il tramite del broker Assiteca Spa, sta per giungere a scadenza e si rende, pertanto, necessario procedere alla stipulazione di una nuova polizza assicurativa per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;
- in considerazione del processo di riorganizzazione in corso che potrebbe condurre ad una diversa articolazione dell'Ente, eventualmente con un numero maggiore di strutture rispetto all'organizzazione attuale, è opportuno prevedere con la stipulazione della nuova polizza assicurativa, fermo restando il premio di assicurazione, la possibilità di estensione del numero delle cariche assicurate, nel corso del periodo di assicurazione (01/01/2018 – 31/12/2018), in misura non superiore al 30% rispetto al dato preventivato;

- con la deliberazione n. 371 del 06/07/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019, che prevede uno stanziamento assestato per l'annualità 2018 di un importo pari a € 27.500,00 sul capitolo 105145 "Assicurazioni responsabilità civile per amministratori, segretario e direttore generale, direttori centrali e coordinatori dipartimenti/dirigenti servizi";

Atteso che l'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) del d. lgs. n. 50/2016, sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al comma 2 dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

Richiamato l'art. 192 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;

Preso atto che:

- non sono attive, alla data odierna, convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 né accordi quadro aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
- non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), come risulta da verifica effettuata in data odierna;
- non sussistono, pertanto, parametri prezzo-qualità rilevati dalla Consip Spa da utilizzare quale limite massimo ai sensi della legge n. 191 del 30/07/2004 per i servizi di cui alla presente determinazione. Il valore complessivo di premio presunto è stato, quindi, determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - la spesa sostenuta per gli anni precedenti per la copertura assicurativa a garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali;
 - le variabili quali massimali, franchigie, ecc.;
 - il trend di aumento dei premi dell'attuale mercato assicurativo;

Considerato che:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il servizio assicurativo da affidare è connotato da particolare specificità;
- il suddetto servizio assicurativo ha un valore complessivo di premio presunto pari a € 27.500,00, e pertanto essendo al di sotto del limite previsto dal comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, si può procedere alla procedura mediante il sistema dell'affidamento diretto;
- nell'elenco di cui alla Tabella B allegata alla deliberazione di G.C. n. 288 del 08/05/2014 avente ad oggetto "*Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.*" sono ricompresi i Servizi Assicurativi;
- con nota prot. PG/2017/559377 del 13/07/2017, in adempimento a quanto previsto dalla Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e ss.mm.ii., è stata comunicata al Coordinatore del C.U.A.G., al fine della valutazione prevista, l'intenzione di procedere all'affidamento della copertura assicurativa dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali attraverso la procedura del cottimo fiduciario di cui all'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti), trattandosi di affidamento di servizi assicurativi ricompresi nell'elenco di cui alla Tabella B allegata alla deliberazione di G.C. n. 288 del 08/05/2014, per un importo presunto inferiore ad € 40.000,00;
- con nota prot. PG/2017/577990 del 20/07/2017 il Coordinatore del C.U.A.G. ha comunicato testualmente che "*nulla si osserva relativamente alla procedura diretta in quanto l'art.36 del nuovo codice degli appalti, prevede al comma 2 lett.a il ricorso ad affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00. Trattandosi di ipotesi di affidamento diretto non sussiste alcuna ulteriore procedura da espletare di competenza del C.U.A.G. Resta ferma, la responsabilità del dirigente del Servizio proponente relativa all'affidamento in questione*";
- con nota PG/2017/603835 del 28/07/2017 il Servizio Cooperazione decentrata, Legalità e Pace del Dipartimento Gabinetto del Sindaco ha trasmesso l'elenco degli operatori economici denuncianti fenomeni di racket cui ricorrere nelle ipotesi di procedure ex art. 125 del Codice degli Appalti, istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1002 del 13 ottobre 2011, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 4 ottobre 2012, dalla cui consultazione non risultano operatori che forniscono servizi assicurativi;

- per l'individuazione del soggetto cui affidare la fornitura del servizio è, pertanto, possibile consultare l'elenco telematico degli operatori economici del Comune di Napoli attraverso l'accesso alla piattaforma dedicata;

Ritenuto, pertanto,

- di procedere, mediante il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali;
- di prevedere, fermo restando il premio di assicurazione, la possibilità di estensione del numero delle cariche assicurate, nel corso del periodo di assicurazione (01/01/2018 – 31/12/2018), in misura non superiore al 30% rispetto al dato preventivato, in considerazione del processo di riorganizzazione in corso che potrebbe condurre ad una diversa articolazione dell'Ente, eventualmente con un numero maggiore di strutture rispetto all'organizzazione attuale;
- di dover prenotare l'impegno di spesa della somma di € 27.500,00 ai fini del pagamento del premio della polizza in questione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nell'individuare l'offerente per l'affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018;
- b) l'oggetto è la stipula della polizza a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali;
- c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, in quanto ritenuta la più idonea e funzionale all'entità e al tipo di fornitura;

Atteso che

- nel Bilancio Pluriennale 2017-2019 è previsto, nella parte spesa, il capitolo 105145 Codice 1.10.04.01.003, recante *“Assicurazioni responsabilità civile per amministratori, segretario e direttore generale, direttori centrali e coordinatori dipartimenti / dirigenti servizi”*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3/12/2015 avente ad oggetto *“Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse”* è stato adottato il documento *“Patto d'Integrità”* con l'obiettivo di conformare i comportamenti dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti ai principi di reciproca lealtà, di trasparenza e correttezza, quale misura da applicare a tutte le acquisizioni di beni, servizi e lavori dell'ente, comprese, ove tecnicamente possibile, quelle operate attraverso strumenti di e-procurement, con esclusione delle sole acquisizioni *“economiche”*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli* il soggetto affidatario dovrà attestare *“di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata”* e di impegnarsi, altresì, *“a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16- ter del decreto legislativo 165 del 2001”*;

Attestato che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente provvedimento;

Attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del *“Regolamento sul Sistema dei controlli interni”* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 *“Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto”*;

Rilevato che l'istruttoria necessaria ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 32 il quale prescrive che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarreomissis..... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*, l'art. 36 e l'art. 95;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la Deliberazione n. 26 del 20.04.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 371 del 06/07/2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:


- di indire una procedura con il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del Decreto Legislativo 50/2016, per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 288 del 08/05/2014 avente ad oggetto "*Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.*" e dei principi di economicità, efficacia, rotazione, celerità e semplificazione amministrativa, correttezza, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- di approvare il capitolato tecnico allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di prevedere, fermo restando il premio di assicurazione, la possibilità di estensione del numero delle cariche assicurate, nel corso del periodo di assicurazione (01/01/2018 – 31/12/2018), in misura non superiore al 30% rispetto al dato preventivato, in considerazione del processo di riorganizzazione in corso che potrebbe condurre ad una diversa articolazione dell'Ente, eventualmente con un numero maggiore di strutture rispetto all'organizzazione attuale;
- di dare atto che non sono attive, alla data odierna, convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 né accordi quadro aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
- di dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), come risulta da verifica effettuata in data odierna;
- di dare atto che non sussistono, pertanto, parametri prezzo-qualità rilevati dalla Consip Spa da utilizzare quale limite massimo ai sensi della legge n. 191 del 30/07/2004 per i servizi di cui alla presente determinazione. Il valore complessivo di premio presunto è stato, quindi, determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - ✓ la spesa sostenuta per gli anni precedenti per la copertura assicurativa a garanzia dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali;
 - ✓ le variabili quali massimali, franchigie, ecc.;
 - ✓ il trend di aumento dei premi dell'attuale mercato assicurativo;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nell'individuare l'offerente per l'affidamento del servizio assicurativo a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali, per il periodo 01.01.2018 / 31.12.2018;

- b) l'oggetto è la stipula della polizza a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali;
- c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, in quanto ritenuta la più idonea e funzionale all'entità e al tipo di fornitura;
- di dare atto che nell'elenco del Comune di Napoli degli operatori che denunciano fenomeni di racket, cui ricorrere nelle ipotesi di procedure ex art. 125 del Codice degli Appalti, istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1002 del 13 ottobre 2011, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 4 ottobre 2012, di cui alla nota PG/2017/603835 del 28/07/2017 del Servizio Cooperazione decentrata, Legalità e Pace del Dipartimento Gabinetto del Sindaco, non risultano operatori che forniscono servizi assicurativi;
 - di invitare alla formulazione di offerte gli operatori assicurativi di cui all'allegato elenco:
 - ✓ operatori assicurativi iscritti all'Albo dei Fornitori del Comune di Napoli;
 - ✓ operatori assicurativi individuati attraverso la consultazione dell'albo delle imprese assicuratrici dell'ISVAP, secondo un criterio di rotazione;
 - di approvare, quale parte integrante, l'allegato schema di lettera d'invito;
 - di prenotare l'impegno di spesa di € 27.500,00 capitolo 105145, Codice 1.10.04.01.003 del Bilancio 2017-2019, annualità 2018;
 - di riservarsi espressamente di richiedere all'affidatario l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016;
 - di demandare a successivi atti dirigenziali l'affidamento della prestazione in oggetto, nonché il pagamento del relativo premio;
 - di considerare quale parte integrante della presente determinazione a contrarre l'allegato documento denominato "*Patto di Integrità tra il Comune di Napoli e i partecipanti alla procedura di gara/affidamento*" avente ad oggetto "*Procedura con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 per Assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. CIG: Z002029C44...*";
 - dare atto che in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 "*Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto*";

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli il soggetto affidatario dovrà attestare *"di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata"* e di impegnarsi, altresì, *"a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16- ter del decreto legislativo 165 del 2001"*;
- di precisare che l'affidamento definitivo è subordinato alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del d. Lgs. 50/2016 e della regolarità dell'affidatario nel pagamento dei tributi locali (programma 100).

Codice CIG: Z0D2029C44, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Dott.ssa Carmen Olivieri



L'ALLEGATO È COMPOSTO DA N° 23 PAGINE PROGRESSIVAMENTE NUMERATE E
SIGNATE.



Wh 06/10/17
Prog. 11825/17

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 0.6. DEL 04./10/2017

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 7.12.2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

MISS./PIZOB. 01.11 P.D.C.F. U.A. 10.04.01.003 BIL. 2017/2019 ES. 2018 CAP. 105145
(P.I. VINC. 588/17)

data _____

IL RAGIONIERE GENERALE



DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
REG-ACC'INDICE BEM. N. 1138-DEL 09-10-2017

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, il 18/10/2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE


ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1138.....DEL 09-10-2017

12

1/2

Comune di Napoli

Capitolato tecnico dell'assicurazione

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

**Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2017
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2018**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato

il Contraente, quale unico soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente o Società o Organismo di Diritto Pubblico la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente o Amministratore

ognuna delle persone identificate genericamente nella Scheda di Polizza per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, avendo con lo stesso instaurato un rapporto di servizio o esercitando una mandato di amministratore.

Dipendente Legale

qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

Dipendente Tecnico

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell'Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

Assicuratori/Società/Compagnia

l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro

il ricevimento di una Richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'Assicurazione.

Richiesta di risarcimento

- domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva;
- azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile;
- qualsiasi comunicazione scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una richiesta di risarcimento dei danni.

Ai fini dell'assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

Danno

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali, compresi i danni biologici, esistenziali e morali.

Responsabilità Civile

la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte dei propri Dipendenti e Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa

la responsabilità gravante sul Dipendente o Amministratore, che - avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione - abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato o ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa - Contabile

la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sul Dipendente o Amministratore quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Indennizzo o Risarcimento

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale

la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro .

Periodo di Assicurazione

il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Scheda di Polizza nonché le eventuali proroghe.

Periodo di Efficacia

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata in Polizza e la data di scadenza del Periodo di Assicurazione.

4

15

Comune di Napoli - capitolato tecnico dell'assicurazione Responsabilità Patrimoniale dell'Ente

Di

Scheda di Polizza

il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell'assicurazione.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Dei

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 - Altre assicurazioni

L'Assicurato, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 4 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Regolazione del premio

Il premio viene calcolato sulle cariche assicurate ed è determinato in via preventiva nell'importo esposto nella Scheda di Polizza, restando convenuto che tale importo si intende quale premio minimo anticipato e comunque acquisito dalla Società.

Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè il totale delle cariche nel medesimo periodo, con l'intesa che non si procederà a regolazione qualora il consuntivo delle cariche del periodo da regolare non superi di oltre il 30% il dato preventivato.

Ciò premesso, le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Art. 8 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato..

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

De

Art. 13 - Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 14 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 16 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

g
C

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

Alle condizioni e nei termini stabiliti dalle norme che disciplinano la presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza;
- b) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danno erariale, nei confronti di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o Amministratore responsabile;

restando inteso tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori indicati nella Sezione 3, oppure la sussistenza della Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile, a carico di uno o più degli anzidetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 18 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 17 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 19 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 20 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 23 che segue.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Sezione 3.

Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali derivanti da:

- a. danni materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'ultimo comma dell' Art. 17 che precede e al successivo Art. 31 (Estensione D.Lgs. n. 81/2008) e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici indicati nella Scheda di Polizza che devono pertanto intendersi compresi nell'assicurazione;
- b. stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato ovvero tardivo pagamento di premi;
- c. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti o Amministratori, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti - diretti e indiretti - di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo, salvo quanto precisato all'Art. 34;
- e. possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209/2005 – titolo X;
- f. responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente o Amministratore per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile salvo quanto previsto, nell'interesse esclusivo dell'Assicurato Contraente, al precedente Art. 17;
- g. richieste di risarcimento, come definite in polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- h. richieste di risarcimento, come definite in polizza, antecedenti alla data di effetto del presente contratto, derivanti da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia. In caso di proroga/rinnovo, con lo stesso assicuratore la presente esclusione ha efficacia dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato;
- i. sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j. direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 22 - Assicurazione "Claims made" – Retroattività illimitata

L'assicurazione è operante per le Richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, conseguenti a Eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto (retroattività illimitata).

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche, che configurino un Sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.

Art. 23 – Ultrattività della garanzia

Relativamente ai Dipendenti e agli Amministratori che - nel corso del periodo di assicurazione - cessino dal servizio o dalle funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante a copertura dei sinistri che abbiano luogo nei 5 (cinque) anni successivi alla data di cessazione dal servizio o dalle funzioni, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere dal Dipendente o Amministratore durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'Assicurazione è inoltre operante per i sinistri denunciati entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere - dai Dipendenti o Amministratori indicati nella Scheda di Polizza – nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

1.7
D

Il massimale annuo aggregato indicato nella Sezione 3 rappresenta l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata del periodo di ultrattività della garanzia.

La presente garanzia ultrattività non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 24 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 25 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di Dipendenti e Amministratori dell'Assicurato le cui funzioni risultino assicurate con il presente contratto.

Art. 26 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi da Dipendenti e Amministratori, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 27 - Attività di rappresentanza

Si precisa che l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento derivanti da incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti e/o Amministratori dell'Assicurato in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in altri organi collegiali.

Art. 28 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia per richieste di risarcimento riconducibili al medesimo atto o fatto originario che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, la data della prima denuncia agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, ancorchè notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 29 - Individuazione e variazione dei Dipendenti e Amministratori dell'Assicurato

Premesso che la garanzia per il Contraente/Assicurato si intende prestata in relazione a fatti o atti dei Dipendenti e Amministratori indicati per gruppi e/o categorie nella Scheda di Polizza, per l'identificazione di tali persone faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle loro generalità.

Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive di tali persone, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai comportamenti colposi dei relativi sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente, salvo il caso di variazione del parametro numerico utilizzato per il conteggio del premio, come indicato nella Scheda di Polizza, nel qual caso si procederà alla regolazione definitiva in base a quanto previsto dall'Art. 5 - Regolazione del premio.

Art. 30 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

a) Vertenze di responsabilità civile

La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio motivato dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere per motivi di necessità di difesa e processuali.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

b) Vertenze al T.A.R.

Fermo quanto previsto alla lett. a) , la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 31 - Estensione D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente o Amministratore dell'Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione - come delimitata in polizza - è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendente o Amministratore dell'Assicurato in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la presente estensione di copertura è pienamente operante anche nel caso di Dipendenti o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, quando lo stesso non sia previsto dal medesimo decreto legislativo.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei dipendenti dell'Assicurato indicati sulla scheda di polizza a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i Danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Art. 33 - Norma addizionale relativa all'assicurazione della responsabilità civile dell'ente assicurato per l'attività di dipendenti legali

→ Integrazione all'Oggetto dell'assicurazione

A integrazione dell'Art. 17 "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante all'Ente Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l'Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

Art. 34 - Ecologia ed ambiente

A parziale deroga di quanto stabilito alla lettera d dell'art. 21 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" si precisa che l'Assicurazione è estesa, con esclusione dei danni materiali, allo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

Art. 35 - Levata protesti

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti.

La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) Smarrimento, distruzione o deterioramento degli atti e/o documenti purchè non derivanti da incendio, furto o rapina;
- b) L'errata modifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino/registro dei protesti medesimi;
- c) Le sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori dei titoli protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

SEZIONE 3. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

Art. 36 - Massimali assicurati

- euro 5.000.000,00 per sinistro;
- euro 10.000.000,00 per periodo assicurativo annuo;

Art. 37 - Franchigia

- euro 10.000,00 per sinistro

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 4 - Pagamento del premio
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 8 - Durata del contratto
- Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 22 - Assicurazione "claims made" - Retroattività
- Art. 23 - Ultrattività della garanzia
- Art. 25 - Persone non considerate terzi.

La Società

Il Contraente

.....

.....

27
16
Di

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità patrimoniale dell'Ente n°

Contraente: **COMUNE DI NAPOLI**
 Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
 80100 Napoli (NA)
 C.F. 80014890638

durata del contratto: anni 1, con
effetto dal: 31.12.2017
scadenza il: 31.12.2018
frazionamento: ANNUALE

Elementi per il conteggio del premio:

Soggetti (Amministratori e Dipendenti) per il cui operato è prestata l'assicurazione nell'interesse esclusivo del Contraente	n.	Premio annuo lordo unitario	Premio annuo lordo complessivo
Sindaco	1	euro	euro
Vice Sindaco/Assessori	11	euro	euro
Segretario Generale/Direttore Generale	2	euro	euro
Dirigenti Amministrativi	16	euro	euro
Dirigenti Tecnici/Dirigenti Legali	3	euro	euro
Premio annuo lordo anticipato			euro

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte	€.....
TOTALE	€.....

La Società

Il Contraente

Operatori assicurativi da invitare alla formulazione di offerte

Assione Broker srl
Via Reggia Di Portici 69/SC./A, Napoli, 80146
PEC: infoassione@pec.it

Assiteca S.p.A.
Via Sigieri, 14 - Milano
PEC: ufficiogare@pec.assiteca.net


UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Via Stalingrado, 45 - Bologna
PEC: unimega@legalmail.it

Aon S.p.A.
Via Cervantes 27/55 - Napoli - 80133
PEC: ufficiogare01@pec.aon.it

CASTALDI MAURIZIO
Via Partenope, 1 - Napoli
PEC: assipartenope@pec.assipartenope.it

Generali Italia spa
Via Toledo 106 - 80134 - Napoli
PEC: napolitoledo106@pec.agenzie.generali.com

Reale Mutua Assicurazioni
Via Guantai Nuovi 30 - Napoli
PEC: giulio pisacreta srl@pec.agentireale.it



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale
Servizio Affari Generali

29

18
di

Alla

Oggetto: polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 – Codice C.I.G.: Z0D2029C44

Il Comune di Napoli ha indetto, con determinazione a contrarre n. del, una procedura con il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del Decreto Legislativo 50/2016, per la stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.

Si chiede, a tal fine, la formulazione di un'offerta per la stipulazione della predetta polizza assicurativa.

Si allega alla presente il capitolato tecnico del servizio assicurativo cui è rivolta la ricerca, approvato con determinazione a contrarre n. 06 del 04/10/2017 e al quale le offerte dovranno essere conformi. Si riportano di seguito gli elementi essenziali:

Posizioni da assicurare:

- n. 1 Sindaco;
- n. 1 Vice Sindaco;
- n. 10 Assessori;
- n. 1 Direttore Generale;
- n. 1 Vice Direttore Generale Area Risorse Umane
- n. 1 Vice Direttore Generale Area Tecnica
- n. 1 Segretario Generale;
- n. 1 Vice Segretario Generale;
- n. 1 Dirigente Amministrativo Capo di Gabinetto del Sindaco;

- n. 1 Dirigente Amministrativo Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale;
- n. 11 Dirigenti Amministrativi;
- n. 2 Dirigenti Tecnici;
- n. 1 Dirigente Legale.

Fermo restando il premio di assicurazione, possibilità di estensione del numero delle suddette cariche assicurate, nel corso del periodo di assicurazione (01/01/2018 – 31/12/2018), non superiore al 30% rispetto al dato preventivato.

Condizioni normative:

- Retroattività: illimitata;
- Postuma: 5 anni dalla cessazione del contratto e 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata;
- Franchigia per Sinistro: € 10.000,00;
- Regime: claims made.

Condizioni economiche:

- Limite per sinistro: € 5.000.000,00;
- Massimale aggregato annuo complessivo ed in caso di corresponsabilità: € 10.000.000,00.

Si chiede di dare cortese riscontro alla presente entro il 13 ottobre p.v. a mezzo pec: direzione.generale@pcc.comune.napoli.it o in alternativa al fax n. 0817955228.

Nell'eventuale proposta vanno indicate tutte le informazioni che di seguito si riportano, relative al potenziale affidatario:

- intestazione precisa per la liquidazione dell'importo del premio assicurativo;
- partita I.V.A. e/o codice fiscale;
- istituto bancario presso il quale effettuare il pagamento;
- numero conto corrente dedicato – ABI e CAB;
- codice IBAN;

Si precisa, che ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, è necessario allegare alla proposta, la seguente attestazione: "Si attesta di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale in procedimenti in cui la sottoscritta sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16ter del decreto legislativo 165 del 2001".

Si precisa, infine, che in base a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, approvato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 "Le parti hanno l'obbligo di osservare il D.P.R. 62 del 2013 nonché le norme previste dal vigente *Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*. L'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto".

A tal fine, si dispone la consegna del suddetto Codice di comportamento, attraverso l'indicazione del seguente percorso all'interno del sito dell'Ente ove esso è pubblicato e reperibile: Home page del sito → sezione "Amministrazione trasparente" → sottosezione Disposizioni generali → sottosezione Atti generali → sottosezione Codice disciplinare e di condotta.

La proposta dovrà essere corredata del "Patto di Integrità" allegato alla presente, debitamente sottoscritto.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Carmen Olivieri



Direzione Generale
Servizio Affari Generali

PATTO DI INTEGRITA'
TRA IL COMUNE DI NAPOLI

e

I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA/AFFIDAMENTO¹

Procedura con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 per "Assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio dei compiti istituzionali, per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2018. CIG: Z0D2029C44 "

Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura in epigrafe.

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del Soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica della procedura.

Con il presente *Patto di Integrità* è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune di Napoli (come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di gara/affidamento in epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Napoli impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento in epigrafe e nel controllo dell'esecuzione del relativo

¹ La sottoscrizione del Patto di Integrità è richiesta per tutti i contratti di acquisizioni di lavori, beni e servizi in cui sia parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ove tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e/o servizi mediante e-procurement. È richiesta, inoltre, per l'iscrizione negli "elenchi aperti" di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 499 del 31 luglio 2015.

Non è richiesta solo per le acquisizioni "economiche" di beni e/o servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

contratto, sono consapevoli del presente *Patto di Integrità* e si impegnano al rispetto dei doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*.

Il sottoscritto Soggetto concorrente assume, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli*, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>;
- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice* stesso;
- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
- in caso di affidamento, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il sottoscritto Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti la Convenzione in epigrafe, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

Il sottoscritto Soggetto Concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente *Patto di integrità*, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge,

le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara/affidamento;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006;
- escussione della fideiussione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006;

36

23
P

- esclusione dalle procedure di gara /affidamento indette dal Comune di Napoli e/o cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre)anni.

Il presente *Patto di integrità* e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della Convenzione sottoscritta a seguito della procedura di gara/affidamento in epigrafe.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale, vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Napoli.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra il Comune di Napoli e i Soggetti concorrenti relative alle procedure di che trattasi, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

COMUNE di NAPOLI

Il Dirigente del Servizio Affari Generali della
Direzione Generale

dott.ssa Carmen Olivieri

Timbro del Soggetto concorrente
e
Firma del legale rappresentante